



# COMUNE DI ALSENO

Provincia di Piacenza

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 18 del 30/05/2022

**OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO 2022-2025 DEL SERVIZIO DI GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI, APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024**

L'anno duemilaventidue addi trenta del mese di Maggio alle ore 21:00, nella Sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta, per oggi, i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nome	Pres.	Assen.	Nome	Pres.	Assen.
ZUCCHI DAVIDE	X		ROSI RENATO	X	
MARZOLINI ALBERTO	X		ZAGARIA STEFANIA	X	
LOMMI EMILIANO		X	GHIZZONI PIETRO	X	
CAMONI GIORGIA	X		GASPARINI DANIELA	X	
SGORBANI MARCO	X		DONETTI FRANCESCO	X	
GANDOLFI MARIANGELA	X		PELLIZZARI GIUSEPPE	X	

PRESENTI: 11

ASSENTI: 1

Partecipa il Vice Segretario Comunale dott.ssa Romina Groppi il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Geol. Davide Zucchi, nella sua qualità di Sindaco, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento all'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO FINANZIARIO 2022-2025 DEL SERVIZIO DI GESTIONE SMALTIMENTO RIFIUTI, APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2022 E CONTESTUALE APPROVAZIONE DELLE VARIAZIONI AGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024**

Illustra l'Assessore Contini specificando che la delibera prende atto del Piano tariffario della gestione rifiuti come deliberato dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR per il periodo 2022/2025. Illustra altresì il quadro economico per la determinazione delle tariffe 2022 specificando come queste ultime risultino di poco superiori a quelle dello scorso anno. Occorre l'adeguamento delle tariffe per coprire i costi determinato dall'Agenzia d'ambito e come dovuto per legge.

*Per i dettagli della discussione si rimanda alla videoregistrazione della seduta pubblicata sul sito comunale*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTI:**

- l'art.1 comma 639 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibile (TASI) e dalla tassa rifiuti (TARI) la cui applicazione entra in vigore dal 1° gennaio 2014;
- le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI) la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, la previgente tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al D.Lgs. n.507/93;
- la Legge n. 160 del 27.12.2019 art. 1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con cui è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- la deliberazione di ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione dell'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

**RICHIAMATI:**

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del DL n.228 del 2021 (cd. DL "Milleproroghe")

convertito nella legge n. 15/2022, che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del D.L. n.228 del 30/12/2021, convertito in legge n. 15 del 25/02/2022, con cui si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31/05/2022;
- il decreto legge del 17/05/2022 n. 50 all'art. 43 c. 11 aggiunge all'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

**PREMESSO** che con Delibera n. 7 del 20.05.2022 il Consiglio Locale di Piacenza ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di predisposizione del Piano Economico Finanziario del Servizio Gestione Rifiuti, anni 2022-2025, Metodo Tariffario ARERA vigente (MTR-2), relativo ai Comuni della Provincia di Piacenza ricadenti nel bacino servito da IREN AMBIENTE Spa - consultazione ai sensi dell'art. 7 – comma 5 – lettera c) – della L.R. 23/2011 - che costituisce la base per l'approvazione della tariffe TARI 2022;

**PREMESSO** inoltre che con Delibera n. 53 del 20.05.2022 il Consiglio d'Ambito ha approvato la predisposizione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione rifiuti anni 2022-2025 del bacino territoriale nei Comuni della Provincia di Piacenza, gestito da Iren Ambiente Spa e redatta ai sensi del Metodo Tariffario ARERA vigente (MTR-2);

**Ritenuto** necessario prendere atto del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Piacenza, comprendente il PEF del Comune di Alseno approvato da Atersir con delibera del Consiglio d'Ambito n. 53 del 20.05.2022, allegato A) a questo atto, per farne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che la spesa complessiva da riconoscere al gestore IREN è pari a € 572.054,11 (iva esclusa), come si evince dall'allegato A parte integrante e sostanziale al presente atto;

**DATO ATTO** che ai costi di cui sopra sono da aggiungere, l'IVA ed i costi di gestione a carico del Comune di Alseno, come indicato nel Piano Finanziario approvato da Atersir, oltre che i proventi da recupero evasione, contributi MIUR Scuole Statali e gli sconti previsti da Regolamento, integrati come da prospetto finale dell'allegato B, parte integrante e sostanziale al presente atto;

**RITENUTO** pertanto di approvare il Quadro economico per la determinazione delle Tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Alseno comportante una spesa complessiva pari a € 771.633,18, come si evince dall'allegato B;

**RICHIAMATO** il comma 654 dell'art.1 della legge 147/2013 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi risultanti dal piano finanziario;

**DATO ATTO** che le previsioni del Piano finanziario sono coerenti con il bilancio di previsione;

**VISTO** l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

**VISTO** il comma 15, art. 13 del DL 201/2011 ai sensi del quale a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2 del decreto legislativo 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**VISTO** altresì il vigente Regolamento per la componente TARI dell'imposta unica comunale, approvato con proprio atto n. 36 in data 29 settembre 2014, modificato con atto di C.C. n° 19 del 29.04.2016, integrato con atto di C.C. n°6 del 29/04/2020 e da ultimo modificato con atto di C.C. n. 22 del 29/06/2021;

**CONSIDERATO** che:

- l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno e necessario stabilire per l'anno 2022 il riparto dei costi fissi e dei costi variabili fra le utenze domestiche e non domestiche, secondo i seguenti criteri:

<b>PARAMETRO</b>	<b>COPERTURA</b>
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze domestiche</b>	<b>59,10%</b>
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle <b>utenze non domestiche</b>	<b>40,90%</b>

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1), del D.P.R. 158/1999, è facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi, stabiliti dalle tabelle dello stesso decreto, opportunamente adeguati alla realtà del proprio territorio;

**RITENUTO** di approvare per l'anno 2022 e con decorrenza 01.01.2022 il prospetto finale delle tariffe TARI risultante dai dati contenuti nel Piano Economico Finanziario con l'articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e non domestiche (allegato C) che garantiscono la copertura integrale dei costi;

**CONSIDERATO CHE:**

- sotto il profilo generale, il prelievo sui rifiuti deve garantire, come previsto dall'art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti;
- il comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 introduce un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (comma 659) non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;

**PRESO ATTO**, altresì, della deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 11 del 11/04/2022 avente ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA", con la quale Atersir ha stabilito di non introdurre, nella regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;

**VISTI:**

- l'art. 175 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 avente per oggetto: "Variazioni al Bilancio di previsione";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 25/02/2017;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione della Nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024;
- la deliberazione di G.C. n. 28 del 30.03.2022 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione di assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi per gli esercizi finanziari 2022-2024;
- le variazioni apportate in corso di esercizio agli strumenti di programmazione di cui ai punti precedenti;

**RITENUTO** di procedere alle variazioni di cui all'allegato "D", al cui termine è indicato il prospetto di dimostrazione del rispetto degli equilibri finanziari di bilancio;

**ESAMINATI** i prospetti delle variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024, elaborati dal servizio finanziario sulla base dello schema di bilancio autorizzatorio ex D.Lgs. 118/2011, ed allegati alla presente deliberazione e ritenuto di approvarne i contenuti;

**DATO ATTO** che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato "D", viene mantenuto un saldo di cassa positivo;

**CONSIDERATO** altresì che il presente atto riveste carattere di urgenza in quanto le nuove tariffe decorrono dal 1° gennaio 2022 ed occorre predisporre tutti gli adempimenti conseguenti per la sua applicazione;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del testo unico degli enti locali quanto alla competenza del Consiglio Comunale in merito al presente atto;

**ACQUISITO**, inoltre, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria (parere n. 14 -prot.5796) in merito alla variazione di bilancio, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2 e alle tariffe TARI 2022 (allegato E);

**DATO ATTO** che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 174/2012:

- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica;
- del Responsabile del Servizio Economico Finanziario per quanto attiene la regolarità contabile;

**CON VOTI** resi in forma palese ai sensi di legge da parte dei consiglieri si ha:

PRESENTI: 11- VOTANTI: 11- ASTENUTI:0 - VOTI FAVOREVOLI : 11–VOTI CONTRARI: 0

### **DELIBERA**

- 1) **DI PRENDERE ATTO** del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Piacenza, comprendente il PEF del Comune di Alseno approvato da Atersir con delibera del Consiglio d'Ambito n. 53 del 20.05.2022, allegato A) a questo atto, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI APPROVARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il Quadro economico per la determinazione delle Tariffe 2022 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Alseno comportante una spesa complessiva di € 771.633,18, che riporta l'indicazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti divisi per singoli interventi, nonché la ripartizione tra quota fissa e quota variabile e tra utenze domestiche e utenze non domestiche e le riduzioni, come risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; – All "B";
- 3) **DI DETERMINARE** per l'anno 2022 il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto;
- 4) **DI APPROVARE** i coefficienti di produttività per le classi di utenze domestiche e per le classi di utenze non domestiche, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI; - All. "C";
- 5) **DI APPROVARE** le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2022 e con decorrenza 01.01.2022, come da allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI; - All. "C";
- 6) **DI DARE ATTO** che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali TEFA di cui all'art. 19, D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura del 5%, fissata dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza e deve essere calcolato sull'importo del tributo;
- 7) **DI PRENDERE ATTO**, altresì, che con la deliberazione del consiglio d'ambito di ATERSIR n. 11 del 11/04/2022 avente ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA", Atersir ha stabilito di non introdurre, nella regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;

- 8) **DI APPROVARE**, le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, come elencate nei prospetti allegati alla presente deliberazione sotto la lettera “D” per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che sono mantenuti gli equilibri di bilancio e il fondo cassa non negativo;
- 9) **DI RISERVARSI** eventuali modifiche e integrazioni conseguenti a successivi interventi normativi che dovessero verificarsi;
- 10) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione:
- entra in vigore dal 1° gennaio 2022 a norma dell'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come coordinato con il decreto-legge del 17/05/2022 n. 50 che stabilisce che i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
  - ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RAVVISATA** l'urgenza di provvedere in merito, al fine di poter rispettare il termine di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 maggio 2022;

Con separata votazione, **CON VOTI** resi in forma palese ai sensi di legge da parte dei consiglieri si ha:

PRESENTI:11 - VOTANTI: 11- ASTENUTI:0 - VOTI FAVOREVOLI : 11–VOTI CONTRARI: 0

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
Geol. Davide Zucchi

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Romina Groppi

(atto sottoscritto digitalmente)